BonelliErede

Practice ESG
20 Novembre 2026

Climate Litigation in Italia: il primo precedente di merito contro un'impresa privata

Autori

Lazare Vittone
lazare.vittone@belex.com
Tel. +39 02 771131

Alessandro Pierucci
alessandro.pierucci@belex.com
Tel. +39 02 771131

1. Premessa

Per la prima volta la giurisprudenza italiana si confronta direttamente con la domanda se un'impresa privata possa essere obbligata a ridurre le proprie emissioni climalteranti. In un caso recentemente deciso dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Milano **la risposta è stata negativa**. Ma il vero interesse delle decisioni milanesi risiede altrove: nell'aver individuato, sia pure in astratto, quali condizioni potrebbero rendere azionabile in futuro una pretesa climatica nei confronti di un'impresa.

2. Il caso in sintesi

Con decreto del 27 luglio 2026 la Corte d'Appello di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, si è pronunciata sui reclami avverso il decreto n. 1004 del 26 febbraio 2026 del Tribunale di Milano, reso su un'azione inibitoria collettiva *ex* art. 840-*sexiesdecies* c.p.c. promossa da alcuni cittadini residenti in prossimità di uno stabilimento siderurgico a fronte dei rischi per il loro diritto alla salute, il loro diritto alla tranquillità della vita privata e il loro "diritto al clima" derivanti dall'attività industriale ivi svolta ([1]). L'inibitoria mirava a ottenere un ordine di sospensione dell'attività produttiva ovvero un ordine che imponesse la revisione del piano industriale al fine di ottenere l'abbattimento delle emissioni di CO_2.

La decisione della Corte d'Appello si articola in due capi di segno opposto: l'accoglimento dell'inibitoria a tutela della salute (*i.e.* l'ordine di sospendere l'esercizio degli impianti della cd. "area a caldo") e il **rigetto dell'inibitoria climatica**.

Il primo capo è stato oggetto di impugnazione in Cassazione, che ha recentemente confermato l'ordine di sospensione. Il secondo capo, invece, non è stato impugnato ed è quindi divenuto definitivo dopo i due gradi di giudizio davanti alle corti di merito.

È il secondo capo che qui interessa.

---

[1] L'inibitoria collettiva, introdotta dalla legge 12 aprile 2019, n. 31, consente a "*chiunque abbia interesse*" e alle associazioni iscritte nell'elenco ministeriale di chiedere la cessazione di condotte di imprese lesive di una pluralità di soggetti e, soprattutto, l'adozione di misure idonee a eliminarne o ridurne gli effetti (c.d. inibitoria positiva): uno strumento potenzialmente idoneo a imporre a un'impresa una traiettoria di riduzione delle emissioni.

3. La vera novità: la tutela "climatica" entra nel processo

Il dibattito pubblico sulle decisioni in commento si è concentrato sulla sospensione dell'attività produttiva dello stabilimento siderurgico, lasciando in ombra il capo relativo alla domanda "climatica". A tale proposito:

(a) Il **Tribunale** ha esaminato la domanda "climatica", proposta dai ricorrenti accanto a quelle a tutela della salute e della vita privata, e **non l'ha dichiarata inammissibile**, ma l'ha **rigettata nel merito**;

(a) La **Corte d'Appello ha confermato integralmente il rigetto** di tale domanda, esaminando le fonti invocate dai cittadini (artt. 2, 9, 32 e 41 Cost., art. 8 CEDU, Accordo di Parigi, Regolamento (UE) 2021/1119). Sul punto, la motivazione individua specifiche carenze nella costruzione della domanda e nell'apparato probatorio, senza affermare che pretese analoghe siano inammissibili in linea di principio.

Le due pronunce costituiscono, così, **il primo precedente italiano di rilievo sul merito delle azioni "climatiche" contro imprese private**: non chiudono la partita, ma ne disegnano il campo, mostrando che **i giudici italiani sono disposti a esaminare queste domande, ma pretendono basi giuridiche e probatorie specifiche**.

La decisione segue, a distanza di circa un anno, l'ordinanza delle Sezioni Unite n. 20381 del 21 luglio 2025, che ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario sull'azione "climatica" contro ENI e Cassa Depositi e Prestiti ("La Giusta Causa"): come correttamente rilevato dalla Corte d'Appello di Milano, tuttavia, tale pronuncia attiene alla sola giurisdizione, "*senza affrontare questioni legate al merito*". L'udienza nel giudizio in questione è fissata per l'11 febbraio 2027.

4. Un rigetto che indica possibili strade

Il rigetto non afferma affatto l'irrilevanza giuridica del cambiamento climatico e degli effetti che esso determina sui singoli e sulla collettività. La domanda nel caso di specie è stata respinta per quattro difetti di costruzione giuridica e probatoria, individuati dal Tribunale e condivisi integralmente dalla Corte d'Appello.

1. **Manca l'individuazione del diritto soggettivo azionato.** I ricorrenti non hanno identificato la posizione giuridica individuale lesa. Per il Tribunale, "*l'interesse a che le temperature del globo non aumentino, in media, di oltre 1,5 C° appartiene, come tale, a tutti*"; per la Corte d'Appello, tale interesse, se non ricondotto a un diritto preciso, non si traduce in una posizione differenziata, poiché "***non sembra infatti rinvenibile nell'ordinamento un diritto soggettivo al clima non correlato a un potere pubblico**, connesso e corrispondente a un'obbligazione civilistica in capo a ogni impresa nei confronti dei singoli*";

This document is provided as a service to clients and other friends for educational purposes only. It should not be construed or relied on as legal advice or to create a lawyer-client relationship.

2. **Le fonti invocate non sono collegate alla posizione dei ricorrenti.** L'Accordo di Parigi e il Regolamento (UE) 2021/1119 contengono impegni degli Stati che non generano, di per sé, obblighi azionabili dai privati verso le imprese: "*l'attuazione degli accordi spetta, infatti, agli Stati e non implica obblighi per le imprese, che debbono solo rispettare le iniziative e le discipline che, per rispettare i loro impegni, i singoli Stati hanno adottato*". La sentenza della Grande Camera della Corte Europea dei diritti dell'Uomo nel caso *Verein KlimaSeniorinnen* (9 aprile 2024) ([2]), è stata invocata genericamente, senza dimostrarne la correlazione con il giudizio, e anche se i cittadini ricorrenti hanno riportato negli atti uno stralcio di tale pronuncia per affermare l'esistenza di un "diritto al clima" il passaggio richiamato "*non è univocamente interpretabile nel senso del dedotto diritto soggettivo individuale*";

3. **Non è stato provato il contributo causale dello stabilimento.** La Corte d'Appello ha ribadito che "*spetta alla parte che propone l'azione dare dimostrazione dei presupposti per l'accoglimento della domanda*". Mancavano, in particolare, allegazioni e prove specifiche sul contributo delle emissioni dello stabilimento rispetto agli effetti climatici e su un rischio, per la salute e la tranquillità di vita dei ricorrenti, "*che derivi specificamente dalle emissioni di CO2 dello stabilimento e non, invece, anche da altre fonti*". Già il Tribunale, peraltro, aveva rilevato che la prospettazione dei ricorrenti non chiariva se la doglianza fosse relativa agli effetti sul clima a livello locale o invece a livello globale;

4. **Non sono state allegate violazioni della disciplina ETS.**[3] I ricorrenti non hanno dedotto il superamento dei limiti o irregolarità nella gestione delle cd. "quote di CO_2" nell'ambito del sistema europeo di scambio di tali titoli, cui il proprietario e il gestore dello stabilimento erano regolarmente ammessi.

---

[2] *Climate change litigation: la CEDU si è pronunciata per la prima volta sull'inazione di uno Stato rispetto al cambiamento climatico*

[3] Il sistema europeo di scambio di quote di emissione (*EU Emissions Trading System* – ETS) è un meccanismo di tipo *cap and trade* che fissa un tetto massimo, decrescente nel tempo, alle emissioni di gas a effetto serra dei settori coperti (tra cui produzione di energia, siderurgia e altre attività industriali energivore). Gli operatori devono restituire annualmente un numero di quote pari alle emissioni verificate, potendo acquistarle o venderle sul mercato. La disciplina è contenuta nella Direttiva 2003/87/CE, più volte modificata, da ultimo in modo sostanziale dalla Direttiva (UE) 2023/959 nell'ambito del pacchetto "*Fit for 55*"; rilevano inoltre, tra gli altri, il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni, il Regolamento delegato (UE) 2019/331 sull'assegnazione gratuita delle quote e il Regolamento (UE) 2021/1119 ("Normativa europea sul clima"). In Italia la Direttiva è stata recepita, da ultimo, con il D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 47, che ha abrogato e sostituito il D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 30.

This document is provided as a service to clients and other friends for educational purposes only.
It should not be construed or relied on as legal advice or to create a lawyer-client relationship.

5. Salute e clima: la tensione al cuore della pronuncia dei giudici di Milano

Il dato più significativo della decisione è la distanza tra i due capi.

Per quanto concerne gli affermati rischi per il diritto alla salute, i giudici milanesi sono intervenuti con estrema incisività, disponendo la sospensione dell'attività produttiva svolta nello stabilimento per cui è causa (sospensione, come detto, confermata dalla Cassazione).

Per quanto concerne gli affermati rischi per il "diritto al clima", invece, la domanda finalizzata a ottenere l'ordine al proprietario e al gestore di adottare un piano di riduzione di almeno il 50% delle emissioni di gas serra entro cinque anni è stata rigettata integralmente, ritenendo che **manchi ancora una base giuridica sufficientemente definita per imporre a un'impresa privata specifici obiettivi di riduzione**.

Lo stesso giudice che non esita a fermare un impianto per tutelare la salute si arresta, invece, davanti alla domanda "climatica": non per indifferenza verso il clima, ma per la diversa maturità delle due categorie di diritti:

- La **tutela della salute** dispone oggi di parametri normativi consolidati, criteri probatori definiti e rimedi giudiziari rodati;
- La **tutela "climatica"**, pur emergendo progressivamente nell'ordinamento, è ancora alla ricerca di una configurazione soggettiva e processuale stabile.

È questa distanza - e la sua progressiva riduzione - il vero terreno su cui si giocherà il contenzioso climatico d'impresa nei prossimi anni.

6. Il quadro comparato: dal contenzioso contro gli Stati a quello contro le imprese

Le decisioni milanesi seguono l'evoluzione giurisprudenziale che dal contenzioso **contro gli Stati** si va estendendo a quello **contro le imprese**.

La tutela del "diritto al clima" nei confronti degli Stati appare consolidata: *Urgenda* (2019)[4], *Neubauer* (2021)[5], l'*Affaire du Siècle* (2021), *Torres Strait Islanders* (2022) e *KlimaSeniorinnen* (2024)[6] riconducono la mitigazione climatica ai

---

[4] Con sentenza del 20 dicembre 2019 la Corte Suprema olandese ha confermato l'obbligo dello Stato di ridurre le emissioni di almeno il 25% rispetto al 1990 entro la fine del 2020, fondandolo sugli artt. 2 e 8 CEDU e precisando che il contributo "parziale" di un singolo Stato alle emissioni globali non lo esonera dalla propria quota di responsabilità. La sentenza è richiamata dagli stessi ricorrenti nel giudizio milanese.

[5] Con ordinanza del 24 marzo 2021 il Bundesverfassungsgericht ha dichiarato parzialmente incostituzionale la legge federale sulla protezione del clima per l'assenza di obiettivi di riduzione successivi al 2030, affermando la c.d. tutela intertemporale delle libertà.

[6] Nel caso Daniel Billy e altri c. Australia (settembre 2022) il Comitato ONU ha accertato la violazione degli artt. 17 e 27 del Patto internazionale sui diritti civili e politici per l'insufficienza delle misure di adattamento. Con sentenza del 9 aprile 2024 la Grande Camera della Corte EDU ha riconosciuto, ai sensi dell'art. 8 CEDU, il "*diritto delle persone a una protezione efficace dai gravi effetti negativi del cambiamento climatico sulla loro vita, salute, benessere e qualità della vita*", ammettendo la legittimazione delle associazioni e negandola ai singoli ricorrenti in assenza di un'esposizione particolarmente intensa.

This document is provided as a service to clients and other friends for educational purposes only. It should not be construed or relied on as legal advice or to create a lawyer-client relationship.

doveri di protezione statali, qualificati dalla Corte Internazionale di Giustizia (parere del 23 luglio 2025) come obblighi di diritto internazionale; fa eccezione, per ora, proprio l'Italia, dove il Tribunale di Roma ha dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione sulla domanda risarcitoria fondata sull'inazione climatica[7]. Per il Tribunale di Milano, però, tali pronunce "*nulla dicono*" su un diritto azionabile verso una singola impresa.

Caso paradigmatico verso le imprese è *Milieudefensie c. Shell*: alla condanna del 2021 a ridurre le emissioni del 45% entro il 2030 è seguito, il 12 novembre 2024, il rigetto in appello. La Corte dell'Aja, pur riconoscendo (art. 6:162 c.c. olandese) il diritto alla protezione climatica e il concorso delle imprese, ha escluso violazioni imminenti per le emissioni *Scope 1*[8] e *2*[9], già oggetto di impegni di riduzione del 50%; per le *Scope 3*[10] ha ammesso possibili obblighi, ma non la percentuale del 45%, standard medio IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*) non vincolante per una singola impresa. Il parallelismo con Milano va colto con cautela: il giudice olandese ammette in principio obblighi di riduzione e si arresta sulla quantificazione, mentre quelli milanesi hanno escluso la trasferibilità del precedente, fondato su norme che "*non trovano riscontro nelle leggi italiane*", e ritenuto non provata la posizione giuridica invocata. La Corte Suprema olandese deciderà sul caso Shell tra l'autunno 2026 e l'inizio del 2027.

In Germania (*Lliuya c. RWE*) la Corte di Hamm ha rigettato la domanda, ammettendo però in principio la responsabilità dei grandi emettitori *ex* § 1004 BGB[11]. In Francia (*TotalEnergies*, 25 giugno 2026) il Tribunale di Parigi ha imposto di includere le emissioni *Scope 3* nel piano di vigilanza previsto dalla *Loi sur le devoir de vigilance*, senza fissare obiettivi di riduzione. In Nuova Zelanda, invece, dove pendeva un giudizio simile (*Smith c. Fonterra*), è addirittura intervenuto il legislatore, escludendo in radice la configurabilità di una responsabilità civile (tanto dello Stato quanto delle imprese private) per danni climatici.

Ne emergono tre **tendenze**: (i) la tutela climatica è riconosciuta verso gli Stati, mentre quella **verso le imprese private resta controversa** e dipende dalle clausole generali di ciascun ordinamento; (ii) i giudici vagliano la *completezza* dei piani di transizione e vigilanza, ma evitano di fissare *target* quantitativi; (iii) l'ostacolo principale è di ordine probatorio: mancanza di uno *standard* obiettivo e univoco cui commisurare l'ordine di riduzione delle emissioni e di nesso causale (L'Aja), di un pericolo concreto (Hamm), della prova del contributo specifico di una specifica impresa ai cambiamenti climatici e di un rischio per il singolo attore (Milano).

---

[7] V. Trib. Roma 6 marzo 2024. Per ogni approfondimento, si rinvia alla nostra newsletter del 18 marzo 2024 *Climate change litigation: prima sentenza sull'inazione dello Stato italiano nella lotta al clima*.

[8] Emissioni *Scope 1*: emissioni dirette di gas a effetto serra prodotte da fonti possedute o controllate dall'organizzazione.

[9] Emissioni *Scope 2*: emissioni indirette derivanti dalla produzione dell'energia acquistata e consumata dall'organizzazione.

[10] Emissioni *Scope 3*: tutte le altre emissioni indirette generate lungo la catena del valore dell'organizzazione, a monte e a valle, incluse quelle derivanti dall'utilizzo dei prodotti venduti.

[11] La Corte, pur escludendo un pericolo concreto per l'abitazione dell'attore, ha affermato che i grandi emettitori possono rispondere in proporzione al proprio contributo alle emissioni globali, senza poter invocare la distanza geografica dal luogo del danno.

This document is provided as a service to clients and other friends for educational purposes only. It should not be construed or relied on as legal advice or to create a lawyer-client relationship.

7. Una prospettiva distinta: la CSDDD

Le considerazioni che seguono non derivano dalle decisioni milanesi, che non si sono occupate della Direttiva (UE) 2024/1760 (cd. "**CSDDD**" o "**Direttiva**"), ma riguardano un fattore destinato a incidere in prospettiva sul quadro in esame.

La Direttiva, modificata dal Pacchetto Omnibus I (Direttiva (UE) 2026/470), dovrà essere recepita entro il 26 luglio 2028 e si applicherà dal 26 luglio 2029 alle imprese UE con più di 5.000 dipendenti e oltre 1,5 miliardi di euro di fatturato netto mondiale, nonché alle imprese extra-UE con un fatturato nell'Unione superiore alla stessa soglia. Essa impone di individuare, prevenire, attenuare e far cessare gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente lungo la catena di attività e richiede agli Stati di prevedere provvedimenti inibitori per le violazioni degli obblighi di diligenza, previsione sopravvissuta all'Omnibus I.

I limiti della componente climatica. La Direttiva non crea un diritto soggettivo al clima né introduce obblighi di riduzione delle emissioni comparabili a quelli richiesti nel caso deciso a Milano. Con l'Omnibus I, inoltre, è stato soppresso l'obbligo di adottare un piano di transizione climatica allineato al limite di 1,5 °C (art. 22 della versione originaria); restano fermi gli obblighi di informativa previsti dalla cd. CSRD (*Corporate Sustainability Reporting Directive*), inclusa la pubblicazione del piano di transizione, che diventa così un parametro di coerenza delle condotte e delle dichiarazioni dell'impresa.

Possibili riflessi sul contenzioso. Si tratta, allo stato, di valutazioni prospettiche. Obblighi di diligenza di fonte legislativa, rivolti specificamente alle imprese, potrebbero offrire ai ricorrenti parametri più definiti delle fonti internazionali (ritenute programmatiche dai giudici milanesi); è tuttavia verosimile che, come avvenuto in Francia con la *Loi sur le devoir de vigilance*, il sindacato si concentri sulla *completezza* e sull'*adeguatezza procedurale* della *due diligence*, più che sull'imposizione di *target* quantitativi.

Esposizioni per le imprese. In prospettiva, i rischi per le imprese potrebbero manifestarsi su tre piani. Sul piano giudiziale, i provvedimenti inibitori che la Direttiva impone agli Stati di garantire ai ricorrenti (art. 29, par. 3, lett. c), disposizione non modificata dall'Omnibus I), anche mediante procedimenti sommari e nella forma di misure definitive o provvisorie volte a porre fine alle violazioni "*compiendo un'azione o cessando una condotta*", potrebbero essere richiesti anche attraverso l'azione inibitoria collettiva *ex* art. 840-*sexiesdecies* c.p.c., che richiede la prova di un rischio e non di un danno ed è esperibile anche da enti senza scopo di lucro; inoltre, poiché l'Omnibus I ha soppresso il regime armonizzato di responsabilità civile (art. 29, par. 1) e rimesso al diritto nazionale l'accertamento della responsabilità, la violazione degli obblighi di diligenza potrebbe essere invocata quale parametro di colpa nelle azioni risarcitorie *ex* art. 2043 c.c. Sul piano stragiudiziale, assumeranno rilievo le diffide delle ONG e la pubblicità delle sanzioni irrogate dalle autorità di controllo. Sul piano contrattuale, sarà opportuno rivedere le clausole di *audit*, le garanzie e i meccanismi di trasferimento degli obblighi ai fornitori (c.d. *cascading*) lungo la catena di fornitura, prestando attenzione, in chiave *antitrust*, a che le iniziative settoriali di sostenibilità non diano luogo a scambi di informazioni commercialmente sensibili tra concorrenti.

This document is provided as a service to clients and other friends for educational purposes only.
It should not be construed or relied on as legal advice or to create a lawyer-client relationship.

Interazione con il quadro vigente. La CSDDD si affianca, senza sostituirle, alla disciplina ETS, al Regolamento (UE) 2021/1119 e alla Direttiva IED (*Industrial Emissions Directive*, Direttiva n. 2010/75). La mappatura dei rischi e la rendicontazione CSRD potrebbero offrire una base documentale per colmare *deficit* probatori come quelli riscontrati nel caso deciso a Milano; per contro, l'eliminazione del piano di transizione e la natura procedurale della *due diligence* potrebbero rafforzare l'argomento difensivo, già sostenuto da TotalEnergies, secondo cui il cambiamento climatico resta materia di competenza primaria degli Stati.

8. Le possibili implicazioni per le imprese

Le decisioni milanesi segnalano che il rischio di contenzioso climatico non deriva soltanto dall'evoluzione della normativa ESG, ma anche dall'emersione di pretese fondate sui diritti fondamentali: pur escludendo, allo stato, un diritto soggettivo al clima nei confronti delle imprese, i giudici sono disposti a scrutinare tali domande nel merito. Ne derivano alcune possibili indicazioni operative.

1. **Nessuna immunità "climatica".** Il rigetto riguarda questa specifica domanda, non il principio. Il nuovo quadro costituzionale (artt. 9 e 41 Cost.) potrebbe offrire basi per costruire in futuro pretese "climatiche" azionabili;

2. **Centralità della prova.** Le carenze che hanno condotto al rigetto definiscono l'onere di chi agirà in futuro: la qualità della documentazione aziendale su emissioni, monitoraggi e piani di transizione diventa un presidio difensivo decisivo;

3. **Crescente convergenza tra contenzioso climatico e sanitario.** Il rischio più elevato non è l'azione climatica "pura", ma quella che combina emissioni climalteranti, salute, ambiente e diritti fondamentali;

4. **Coerenza degli impegni contrattuali e pubblici.** Clausole ESG nei contratti di fornitura (impegni di riduzione delle emissioni, obblighi di *reporting*, audit) potranno costituire, in futuro, il parametro di diligenza o la fonte di obblighi specifici invocati in giudizio: è opportuno curarne la formulazione e la coerenza con quanto dichiarato pubblicamente. Le dichiarazioni climatiche restano inoltre esposte allo scrutinio dell'AGCM in materia di pratiche commerciali scorrette (*greenwashing*), anche alla luce della Direttiva (UE) 2024/825 ([12]).

([12]) *Green claims e greenwashing: dal 27 settembre 2026 nuove regole per le imprese*

This document is provided as a service to clients and other friends for educational purposes only. It should not be construed or relied on as legal advice or to create a lawyer-client relationship.

9. Conclusioni

Il caso in esame va dunque letto come il primo tassello di una giurisprudenza italiana sul contenzioso climatico d'impresa.

Le decisioni milanesi segnano il passaggio del contenzioso climatico italiano da una fase di mera affermazione teorica a una fase di verifica giudiziale dei suoi presupposti. Il tema non è più se le domande "climatiche" possano essere portate davanti ai giudici, ma quali condizioni esse debbano soddisfare per poter essere accolte.

Il giudizio contro ENI e Cassa Depositi e Prestiti, la pronuncia della Corte Suprema olandese nel caso Shell e, in prospettiva, il recepimento della CSDDD diranno se la distanza tra tutela della salute e tutela del clima è destinata a ridursi.

Practice ESG

Massimiliano Danusso

Giovanni Domenichini

Tommaso Faelli

Giovanni Muzina

Francesco Sbisà

Stefano Simontacchi

Lazare Vittone

Laura Cappiello

Angelino Alfano

Matteo Erede

This document is provided as a service to clients and other friends for educational purposes only. It should not be construed or relied on as legal advice or to create a lawyer-client relationship.